



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

CONVERSIONE IN LEGGE
DECRETO PNRR
(Legge 29 aprile 2024, n. 56)

Legge 29 aprile 2024, n. 56, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicata nella [Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30-4-2024 \(S.O. n. 19\)](#). Il provvedimento è entrato in vigore in data 1 maggio 2024.

Sommario

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO	1
1. Nuovo regime sanzionatorio (art. 29, comma 4, lett. d).....	1
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	1
1. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (art. 29)	1
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA	2
1. Durata e proroga dell'autorizzazione per gli elettrodotti facenti parte della RNT dell'energia elettrica (art.12, comma 14-bis).....	2
2. Disposizioni di semplificazione per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica (art.12, comma 16-bis).....	2
3. Semplificazioni per le opere sulle reti distribuzione e di connessione di queste alla RTN (art.12, comma 16-ter).....	2
4. Misure per favorire l'accesso ai bandi PNRR (art. 31-bis).....	3
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE	3
1. Certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale (art. 12, comma 16- <i>quater</i>) .	3
2. Creazione reti ultraveloci (art. 20, comma 5- <i>bis</i>)	3
3. Requisiti per convezioni in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale (art. 21, comma 3)	4
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO	4
1. Modificazioni alla disciplina della professione di guida turistica (art. 8, comma 17- <i>bis</i>).....	4
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI	5
1. Disposizioni per la digitalizzazione dei servizi di trasporto merci (art. 20- <i>bis</i>)	5
ULTERIORI DISPOSIZIONI	6
1. Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali (art. 9, comma 1).....	6
2. Semplificazione delle procedure di affidamento già avviate per interventi in tutto o in parte definanziati dal PNRR (art.12, comma 1)	6
3. Accelerazione del procedimento in conferenza dei servizi (art.12, comma 6)	6
4. Disposizioni in materia di usi civici (art. 12-ter)	6
5. Semplificazioni edilizie in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (art. 17, comma 1, lett. c).....	7
6. Disposizioni per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati (art. 25-bis).....	7

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

1. Nuovo regime sanzionatorio (art. 29, comma 4, lett. d)

La disposizione, modificata in sede di conversione, riguarda l'importo delle sanzioni penali minime e massime previste all'art. 18, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 276/2003. Nello specifico, si tratta di ipotesi di esercizio non autorizzato di agenzie di somministrazione di lavoro, agenzie di intermediazione, agenzie di ricerca e selezione del personale e agenzie di supporto alla ricollocazione professionale. Rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione del succitato articolo altri reati connessi alla somministrazione di lavoro, nonché i casi di appalto e di distacco privi dei requisiti di legge.

In tutti i suddetti casi, sono applicate pene pecuniarie proporzionali - anziché le "sanzioni", come formulato nel testo originario - anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, che non possono, in ogni caso, essere inferiori a 5.000 euro né superiori a 50.000 euro.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (art. 29)

Dopo il comma 1 viene inserito il **comma 1-bis** che prevede l'applicazione al personale impiegato nell'appalto e sub-appalto di opere e servizi di un trattamento economico e **normativo** complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle **associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale**, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto (in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione).

Il comma 19 esenta dalla patente a crediti **coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale**. Inoltre, stabilisce che per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea, è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Si specifica, poi, al comma 2 del nuovo articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti), che il possesso dei requisiti elencati al comma 1¹ è **autocertificato** secondo le disposizioni del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

¹a) Iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;

c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Il nuovo comma 3 dispone che le **modalità di presentazione della domanda** per il conseguimento della patente, nonché i **presupposti per la sospensione**, saranno individuati tramite **decreto ministeriale**.

Il nuovo comma 4 dispone la **revoca della patente in caso di dichiarazione non veritiera** sulla sussistenza dei requisiti minimi per il rilascio. Decorsi 12 mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.

Come già previsto, la patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con almeno 15 crediti. Al comma 10 viene aggiunto, inoltre, che nel caso di punteggio inferiore è **consentito il completamento dell'attività oggetto d'appalto solamente nel caso in cui i lavori eseguiti siano superiori al 30 per cento del valore del contratto**. Ad esclusione di questi casi, chi opera con una patente recante un punteggio inferiore a 15 crediti è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa **pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000 euro**.

Viene successivamente inserito il comma 13 che prevede l'avvio di un percorso di monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro ottobre del prossimo anno.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA

1. Durata e proroga dell'autorizzazione per gli elettrodotti facenti parte della RNT dell'energia elettrica (art.12, comma 14-bis)

Il comma 14-*bis* prevede che l'autorizzazione per la costruzione di elettrodotti della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, incluse opere connesse e infrastrutture indispensabili all'esercizio abbia la durata di almeno cinque anni, con reiterazione del procedimento autorizzativo in caso di mancata realizzazione nei termini, fatta salva la proroga esplicita da parte dell'autorità competente su istanza del proponente.

2. Disposizioni di semplificazione per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica (art.12, comma 16-bis)

Il comma 16-*bis* introduce una semplificazione amministrativa per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica. Per i progetti ammessi ai finanziamenti di cui alla Missione 2, Componente 2 del *PNRR*, l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e per la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica (e delle relative opere di connessione) si intende accolta entro trenta giorni, salvo diniego da parte del proprietario della strada. Quest'ultimo è in ogni caso autorizzato a imporre prescrizioni in seguito. È possibile richiedere l'accesso alla succitata semplificazione anche per i procedimenti in corso, purché l'istanza sia presentata entro dieci giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in parola.

3. Semplificazioni per le opere sulle reti distribuzione e di connessione di queste alla RTN (art.12, comma 16-ter)

Il comma 16-*ter* inserisce una facilitazione per il potenziamento delle *smart grid*, coordinatamente con il relativo investimento di cui alla Missione 2, Componente 2 del *PNRR*. In particolare, fino al 31 dicembre 2026 il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale realizza le opere per la connessione di cabine primarie, ammesse al finanziamento *PNRR* e già

autorizzate, attraverso denuncia di inizio attività. Sono ammesse le opere fino a 220 kW di tensione nominale e fino a un chilometro di distanza (o tre chilometri, in assenza di vincoli).

4. Misure per favorire l'accesso ai bandi PNRR (art. 31-bis)

L'articolo 31-bis introduce una norma volta ad agevolare l'accesso ai bandi per i finanziamenti PNRR previsti per la realizzazione della misura M2C2 Investimento 1.4, Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare.

In sostanza, l'articolo in esame prevede che i titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti previsti dal PNRR per lo sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare possano ottenere le prescritte autorizzazioni ambientali di cui al D.lgs. n. 152/2006 (AIA ex art. 29-bis e autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ex art. 269) anche successivamente all'ammissione al beneficio PNRR.

La norma precisa che, in ogni caso, tali autorizzazioni devono essere ottenute prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dei predetti impianti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE

1. Certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale (art. 12, comma 16-quater)

In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, l'Agenzia per l'Italia digitale è autorizzata a rilasciare la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 26 del Codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), sulla base delle dichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle piattaforme attestanti la conformità delle medesime piattaforme ai requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, del citato Codice dei contratti pubblici. Si ricorda che le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività relative al ciclo di vita digitale dei contratti pubblici (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione), e per assicurarne la piena digitalizzazione.

2. Creazione reti ultraveloci (art. 20, comma 5-bis)

Al fine di ridurre il divario digitale del Paese attraverso la creazione di reti ultraveloci e di garantire la tempestiva ed efficace attuazione degli investimenti previsti dal Piano «Italia a 1 Giga», inserito nella Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Reti ultraveloci (banda ultralarga e 5G)» del PNRR, tenuto conto dell'esito delle verifiche propedeutiche all'esecuzione dei lavori e allo scopo di realizzare la copertura di aree omogenee in ciascun lotto, i beneficiari dei contributi pubblici adempiono gli obblighi previsti dalle convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.A. collegando anche i numeri civici posti in prossimità e aventi le medesime caratteristiche di quelli da collegare sulla base delle medesime convenzioni, individuati all'esito delle suddette verifiche, fermi restando il termine finale dell'esecuzione dell'opera, il numero complessivo di numeri civici da collegare, ivi compreso il numero di quelli situati nelle aree remote previsto dal citato Investimento 3 del PNRR, e l'onere complessivo dell'investimento assunto dai beneficiari all'esito della procedura di gara.

Si ricorda che l'obiettivo dell'investimento 3 Reti ultraveloci (Banda ultralarga e 5G) è di garantire entro il 2026 una **connettività a 1 Gbps** per circa 450.000 famiglie sparse, imprese ed enti

nelle aree periferiche e la copertura 5G su tutto il territorio. All'interno di tale investimento ricade quello « Italia a 1 Giga », che fornirà connettività a 1 Gigabit/s in download e 200 Mbit/s in upload nelle aree di fallimento del mercato di accesso di nuova generazione (NGA) grigia e nera, e definite al termine di un esercizio di mappatura.

3. Requisiti per convezioni in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale (art. 21, comma 3)

La disposizione, modificata in sede di conversione, declina i requisiti che devono possedere i concessionari di pubblici servizi, ivi incluse le società da questi controllate, di cui può avvalersi l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per le finalità di cui ai commi 1 (dematerializzazione e digitalizzazione documentale delle pubbliche amministrazioni) e 2 (progetti pilota per investimenti relativi alla definizione di modelli per la dematerializzazione degli archivi e la digitalizzazione dei relativi processi) del medesimo articolo 21.

I concessionari di pubblici servizi, ivi incluse società da questi controllate, devono essere, anche nell'ambito del relativo gruppo societario, dotati di infrastrutture fisiche e digitali già operative e capillari su tutto il territorio nazionale, e di piattaforme tecnologiche integrate caratterizzate da elevati livelli di sicurezza informatica e devono essere, anche in relazione a società da questi controllate, gestori di identità digitale in possesso della qualificazione quali prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso l'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

1. Modificazioni alla disciplina della professione di guida turistica (art. 8, comma 17-bis)

In sede di conversione è stato introdotto, nell'articolo in esame, il comma 17-bis che interviene sugli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 12 del testo della legge 13 dicembre 2023, n. 190, di disciplina della professione di guida turistica, con le seguenti modificazioni:

- la disposizione della lettera a) abroga l'articolo 3, eliminando l'obbligo di copertura assicurativa a garanzia delle responsabilità civile professionale previsto a carico delle guide turistiche abilitate ai fini dell'esercizio della professione;
- la disposizione della lettera b) modifica l'articolo 4, prevedendo che l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica consista nell'accertamento della conoscenza, da parte del candidato, di almeno una lingua straniera, in luogo delle almeno due sin qui previste. Coerentemente con ciò, per partecipare all'esame di abilitazione, non sarà inoltre più necessario, tra i requisiti richiesti, aver conseguito le certificazioni di conoscenza di almeno due lingue con le modalità di rilascio e i livelli di competenza sin qui imposti. Dispone altresì che dal suddetto accertamento siano esonerati coloro i quali hanno conseguito nella lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma, oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente. Dispone, infine, che la partecipazione all'esame di abilitazione sia consentita, oltre che a coloro che risultino in possesso di una laurea triennale o specialistica o

magistrale o del vecchio ordinamento – come sin qui previsto - anche a coloro che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente;

- la disposizione della lettera c) modifica l'articolo 5, prevedendo che l'elenco nazionale delle guide turistiche abilitate dia atto anche della data di ultimo adempimento dell'obbligo di aggiornamento da parte del professionista e che lo stesso elenco venga aggiornato con tale informazione;
- la disposizione della lettera d) modifica l'articolo 6, prevedendo che, ai fini dell'esercizio della professione da parte di cittadini abilitati dell'Unione Europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, l'espletamento della misura compensativa - consistente in un tirocinio di adattamento o in una prova attitudinale - sia effettuato eventualmente, nei casi in cui il Ministero del turismo ritenga che la formazione del professionista debba essere integrata. Al contempo, viene chiarito che la tipologia di misura compensativa è rimessa alla scelta del richiedente. Inoltre, relativamente al tirocinio di adattamento, si dispone che potrà avere una durata massima di 24 mesi, in luogo della durata pari e non inferiore ai 24 mesi sin qui prevista. Si dispone altresì che la prova attitudinale, indetta dal Ministero del turismo, consista nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, che riguardi anche le competenze linguistiche – oltre a quelle professionali già previste - possedute dal richiedente. Ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica per chi ne abbia fatto domanda sulla base dei titoli conseguiti all'estero, viene inoltre eliminata la richiesta di possedere certificazioni linguistiche. Si prevede, infine, che la dichiarazione preventiva richiesta ai fini dell'esercizio della professione su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione dei servizi, abbia una durata di dodici mesi e sia presentata al momento della prima prestazione in Italia: sulla base delle precedenti disposizioni era invece necessaria una dichiarazione preventiva dell'interessato da presentare di volta in volta;
- la disposizione della lettera e) modifica l'articolo 7, prevedendo che i decreti ministeriali adottati dal Ministero del turismo, a seguito dell'entrata in vigore della legge, possano individuare solo gli ambiti e le modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione e aggiornamento, e non anche le misure e le sanzioni di carattere interdittivo, come sin qui previsto;
- la disposizione della lettera f) modifica l'articolo 12. Si precisa, in questo caso, che gli "intermediari" in capo ai quali ricade il già previsto divieto di avvalersi - anche mediante l'uso di piattaforme digitali - ai fini dello svolgimento delle attività proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale, sono gli "intermediari di servizi turistici". Il divieto ricade pertanto in capo a questi soggetti, oltre che alle agenzie di viaggio e ai tour operator, che dovranno pertanto di indicare, nelle comunicazioni, il numero di iscrizione della guida turistica riportato su detto elenco nazionale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Disposizioni per la digitalizzazione dei servizi di trasporto merci (art. 20-bis)

Con il nuovo articolo, introdotto in sede di conversione, si prevede che le Autorità di Sistema Portuale, entro il 30 giugno 2024, siano tenute a garantire l'interoperabilità tra i propri sistemi digitali *Port Community System* (PCS) e la piattaforma logistica nazionale (PLN), mediante la realizzazione di un'interfaccia che permetta lo scambio di dati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati operanti nel settore del trasporto di merci e della logistica.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali (art. 9, comma 1)

Con l'articolo 9 del decreto legge è stata istituita, presso ciascuna Prefettura, una cabina di coordinamento, presieduta dal Prefetto o da un suo delegato, per la definizione del piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale. In sede di conversione, è stato previsto che alla cabina di coordinamento partecipino anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Semplificazione delle procedure di affidamento già avviate per interventi in tutto o in parte defianziati dal PNRR (art.12, comma 1)

Il comma 1 dell'articolo 12 è stato modificato in sede di conversione prevedendo che l'applicazione della disciplina acceleratoria e semplificata già prevista dal D.L. n. 77/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza" e dal D.L. n. 13/2023 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)" sia estesa anche alle procedure di affidamento di servizi e forniture (oltre che alle procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori - c.d. appalto integrato - e ai relativi contratti).

3. Accelerazione del procedimento in conferenza dei servizi (art.12, comma 6)

Il sesto comma dell'articolo 12 è stato integrato in sede di conversione con l'inserimento della lettera b-bis) all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n.76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.120 del 2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

La nuova lettera prevede che nell'ambito della conferenza di servizi decisoria - indetta con le modalità della conferenza semplificata - laddove si ravvisi l'eventualità di un dissenso o di un non completo assenso, le amministrazioni diano indicazioni sulle misure da adottare per rendere possibile l'assenso, quantificando anche i relativi costi. Tali prescrizioni devono rispettare i principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento relativo al progetto originariamente presentato.

Tutte le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, incluse quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale, sono soggette alle suddette disposizioni.

4. Disposizioni in materia di usi civici (art. 12-ter)

La disposizione in esame, inserita in sede di conversione, stabilisce che le opere pubbliche o di pubblica utilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n.32 del 2019 "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici*" per gli interventi infrastrutturali e all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge n.77 del 2021 "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza*" per gli investimenti pubblici, sono considerate di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico, a condizione che, in ogni caso, rispettino il vincolo paesaggistico e vengano valutate come compatibili dalla regione - o dal comune da quest'ultima delegato - nell'ambito della conferenza di servizi.

Laddove venga rilevata l'incompatibilità di un'opera rispetto all'uso civico, la stazione appaltante ha la facoltà di ricorrere alla sistemazione delle terre su cui grava l'esercizio dell'uso civico, sempre nei limiti dei fondi disponibili.

5. Semplificazioni edilizie in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (art. 17, comma 1, lett. c)

Sono stati confermati i contenuti generali della lettera c) del comma 1 dell'articolo in esame attraverso cui vengono introdotte semplificazioni edilizie in tema di cambi di destinazione d'uso di immobili esistenti da destinare ad alloggi e residenze universitari nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR.

Tuttavia, in sede di conversione, sono intervenute modifiche riguardanti gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso qualora vengano eseguiti in aree sottoposte a tutela paesaggistica e qualora si prevedano modifiche di sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e incrementi di volumetria. In tal caso, viene specificato, detti interventi sono realizzabili secondo quanto previsto dal Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001). Inoltre, ove sia richiesta, in luogo dell'autorizzazione paesaggistica – ai sensi dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali e paesaggistici (D.Lgs. 42/2004) – o dell'autorizzazione paesaggistica semplificata – ai sensi dell'allegato B del Regolamento di cui al D.P.R. n. 31/2017 – viene presentata una segnalazione alla Soprintendenza, la quale – resta fermo – ha 30 giorni per adottare eventuali motivati provvedimenti di divieto.

Un'ulteriore modifica ha stabilito che, ai fini della realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, sono di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già interamente impermeabilizzate, per le quali è consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, specificando che tali disposizioni non si applicano alle aree sottoposte a tutela paesaggistica.

6. Disposizioni per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati (art. 25-bis)

La disposizione, inserita in sede di conversione, prevede che all'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 "Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali" dopo il comma 2 venga aggiunto il comma 2-bis.

Il comma inserito stabilisce che è consentita la notificazione tramite invio postale con mezzi telematici. Il notificante deve darne atto nella relazione di notificazione, indicando:

- nome, cognome, residenza/dimora/domicilio del destinatario;
- domicilio del notificante e numero del registro cronologico;
- gli elementi previsti al comma 2 dell'articolo 3 ovvero: per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.

Tale disposizione è volta a semplificare il procedimento di notificazione e a favorire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza del sistema giudiziario, necessari all'attuazione del PNRR.

Tutte le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, incluse quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale, sono soggette alle suddette disposizioni.